



Tribunale di Bari
Sez. FALLIMENTARE Bari

RG Accordo di composizione della crisi n. 8/2022

Il Giudice Delegato, dott.ssa Assunta Napoliello

Visto il ricorso e la contestuale proposta di accordo con i creditori depositata in data 12.05.2022 da COLASANTE GIOVANNI;

visto l'attestazione del Gestore della crisi;

esaminati gli atti e ritenuto, allo stato, che nulla osti alla fissazione della udienza di cui all'art. 10 L. n. 3/2012

fissa

per la comparizione del debitore, del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e delle parti interessate l'udienza dinanzi a sé del 06.12.2022 ore 10:00

dispone

che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, la proposta ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori almeno trenta giorni prima del termine previsto dall'art. 11, comma 1, L. n. 3/2012 con le modalità di cui all'art. 10 comma 1 L. cit. con eventuali spese a carico dell'istante

avverte

i creditori che devono far pervenire al Gestore della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come modificata, almeno dieci giorni prima della suindicata udienza e che, in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata

dispone



che entro lo stesso termine la proposta ed il presente decreto vengano pubblicati a cura del Gestore della crisi sul portale nazionale www.astegiudiziarie.it e sui siti ufficiali del tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari www.tribunale.bari.it e www.giustizia.bari.it avvalendosi dello staff del Gruppo Edicom, nonché nel registro delle imprese, con spese a carico dell'istante

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, L. n. 3/2012, trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, L. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso

riserva

di decidere sull'omologa dell'accordo proposto all'esito dell'udienza suindicata onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi), e il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale ex art. 12, comma 1, L. n. 3/2012

Si comunichi con urgenza a cura della Cancelleria al ricorrente e all'avv. VALENTINA MARCIANO nella sua qualità di Organismo di Composizione della Crisi.

Bari, 19.10.2022

Il Giudice

Assunta Napoliello

